

N. 00449/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02058/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2008, proposto da:

xx, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo De Mela, elettivamente domiciliati in Palermo, corso Camillo Finocchiaro Aprile, n. 70, presso lo studio dell'avv. Rosalia Giaccone;

contro

- Ministero della Giustizia;  
- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;  
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

- del decreto del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 16900/2008/19635/ds03, notificato il 29 luglio 2008, con cui è stata irrogata a xxxxxxxx la sanzione disciplinare della deplorazione;

- del decreto del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 016900/2008/19635/Ds03, notificato il 29 luglio 2008, con cui è stata irrogata a xxxxxxxx la sanzione disciplinare della deplorazione;

- del decreto del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 0169013/2008/19635/ds03, notificato il 29 luglio 2008, con cui è stata irrogata a xxxxxxxx la sanzione disciplinare della deplorazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1205 del 22 ottobre 2008;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Aurora Lento;

Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato:

#### FATTO

Con gravame, notificato il 25 settembre 2008 e depositato il 6 ottobre successivo, i ricorrenti indicati in epigrafe, appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, esponevano che, dal 20 al 23 luglio 2007, avevano preso parte ad una manifestazione di protesta in prossimità del primo ingresso della casa circondariale di Palermo Pagliarelli, nella quale prestavano servizio.

Tale manifestazione era stata oggetto di rapporto disciplinare (redatto, in data 24 luglio 2007, dal vice commissario xxxxxxx), che era stato trasmesso, con nota prot. N. 138/R del 26 luglio 2007 al Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, cosicché, in data 27 luglio 2007, era stata comunicata loro la rilevazione di infrazione disciplinare.

In data 15 dicembre 2007, era stato comunicato l'avvio del procedimento disciplinare, mentre, il giorno 18 successivo, era stata notificata la contestazione di addebito disciplinare.

Il procedimento si era concluso con i decreti n. 016900/2008/19635/ds03, n. 016900/2008/19635/Ds03, n. 0169013/2008/19635/ds03, notificati il 29 luglio 2008, con i quali era stata irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione.

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957. Violazione dell'art. 55 del D.Lgs.vo n. 165/2001. Nullità del procedimento per superamento del principio della contestazione immediata degli addebiti.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 ed art. 11, comma 1, del D.Lgs.vo n. 449/1992. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs.vo n. 449/1992.

5) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti.

Con ordinanza n. 1205 del 22 ottobre 2008, l'istanza cautelare è stata rigettata.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione ai ricorrenti, appartenenti alla polizia penitenziaria, per aver preso parte, dal 20 al 23 luglio 2007, ad una manifestazione di protesta in prossimità della casa circondariale, nella quale prestavano servizio, ritenuta lesiva dell'immagine dell'Amministrazione e della dignità del corpo.

Con il quarto motivo, del quale si ritiene opportuno anticipare la trattazione, si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs.vo n. 449/1992, in quanto nella rilevazione della presunta infrazione disciplinare vi era un puntuale riferimento alla specie ed alla entità della sanzione da irrogare.

Orbene, l'art. 10, comma 3, del D.Lgs.vo n. 449/1992 dispone che il rapporto, con il quale il superiore rileva l'infrazione, deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

Nella specie, la relazione del comandante xxxxxx datata 24 luglio 2007, dopo avere esposto i fatti, riporta, alle pagine 3 e 4, la rilevazione nei confronti dei ricorrenti delle fattispecie previste dall'art. 5, comma 3, lettere g) ed h) (i.e. sospensione dal servizio per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori e comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto) e dall'art. 6, comma 2, lettere a), b), d) ed f) (i.e. destituzione per: atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale, ovvero che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati; reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari).

Il superiore dei ricorrenti non si è, pertanto, limitato, come previsto dalla norma surrichiamata, ad indicare gli elementi necessari ai fini della eventuale contestazione disciplinare, ma ha avanzato una proposta specifica in ordine alla sanzione da applicare.

Tale violazione è stata, peraltro, rilevata dallo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che, nella nota prot. n. 0257969 – 07 del 21 agosto 2007 versata in atti dalla difesa erariale, ha testualmente affermato che: “corre l'obbligo di evidenziare che il rapporto elevato dal comandante di reparto è illegittimo in quanto contiene l'indicazione relativa alla specie delle sanzioni applicabili, in violazione dell'art. 10, comma 3, D.lgs.vo n. 449/1992”.

Ne deriva la fondatezza della censura senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base della nota prot. n. 156/R del 24 agosto 2007, con la quale la casa circondariale “Pagliarelli”, facendo riferimento alla nota prot. n. 0257969 – 07 del 21 agosto 2007, ha trasmesso al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il rapporto asseritamente sanato dal vizio menzionato.

A tale nota è stato, infatti, allegato non un nuovo rapporto recante una nuova data, ma lo stesso datato 24 luglio 2007 con la cancellazione delle parti integranti la illegittimità riscontrata.

Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato e va accolto.

Si ritiene opportuno, avuto riguardo ai profili della controversia, compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)